



Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 02.10.2001, modificato con
delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 09.07.2007 e con
delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 29.07.2013**

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I – NORME GENERALI

- art. 1 – finalita'
- art. 2 – osservanza delle norme regolamentari
- art. 3 – pubblicita' e diffusione del regolamento
- art. 4 – tipologia e natura delle provvidenze
- art. 5 – limiti oggettivi del regolamento
- art. 6 – destinatari delle provvidenze

CAPO II - PROCEDURE

- art. 7 – ammissione ai contributi ordinari
- art. 8 – richiesta di ammissione ai contributi straordinari
- art. 9 – istruttoria e assegnazione delle provvidenze
- art. 10 – richiesta di ammissione alle provvidenze
- art. 11 – modalita' di erogazione delle provvidenze
- art. 12 – verifica stato attuazione
- art. 13 – informazione sulla attuazione dei piani di riparto
- art. 14 – criteri di concessione
- art. 15 – condizioni generali di concessione
- art. 16 – decadenza

CAPO III – AREE DI INTERVENTO

- art. 17 – aree di intervento
- art. 18 – area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
- art. 19 – area delle attivita' culturali, celebrative ed educative
- art. 20 – area delle attivita' umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato
- art. 21 – area dello sviluppo economico
- art. 22 – area della promozione e sviluppo del turismo
- art. 23 – area delle attivita' sportive e ricreative del tempo libero
- art. 24 – area delle attivita' relative alla promozione e sviluppo delle pari opportunita' tra uomo e donna

CAPO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

- art. 25 – premi di rappresentanza
- art. 26 – forme particolari di aiuto
- art. 27 – concessione in uso temporaneo gratuito o a condizioni agevolate di beni immobili

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- art. 28 – entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. La Provincia di Lecco stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

ART. 5 - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, precedute da atto di indirizzo della giunta provinciale, ove necessario:

- a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- d. i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- e. i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
- f. gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;

f1. “i trasferimenti ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale e/o per iniziative connesse alla loro promozione valorizzazione e comunque relative a servizi pubblici di interesse collettivo; analoga disciplina, per quanto compatibile, trova applicazione per enti, associazioni e organismi costituiti o partecipati”.

g. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà, previo atto di indirizzo della giunta provinciale.

ART. 6 – DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta all'Amministrazione a favore:

a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, a beneficio della comunità provinciale;

b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 3

mesi, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.8.91 n. 266. Destinatari delle provvidenze sono i soggetti che hanno sede ovvero operano nel territorio provinciale, oppure che promuovono iniziative attinenti inequivocabilmente l'interesse Provinciale.

CAPO II Procedure

ART. 7 – AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ORDINARI

1. I Dirigenti provinciali con periodicità di norma semestrale e con riferimento agli indirizzi generali stabiliti dal presente regolamento e ad altri più specifici eventualmente stabiliti dalla Giunta, provvedono ad approvare una comunicazione per l'assegnazione delle provvidenze della Provincia nelle varie materie previste all'art. 17.

2. I soggetti pubblici e privati per accedere alle provvidenze devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia nei termini previsti dalla comunicazione e con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Alla comunicazione deve essere data adeguata pubblicità utilizzando ogni canale mediatico che tenga conto dei target di riferimento.

ART. 8 – RICHIESTA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I Dirigenti Provinciali possono riservare una quota non superiore al 30% delle risorse disponibili per la concessione di contributi straordinari “una tantum ai soggetti di cui all'art.6 e nelle materie di cui all'art. 17.

2. I soggetti pubblici e privati per accedere alle provvidenze devono presentare apposita richiesta indirizzata alla Provincia almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.

3. Alla disponibilità delle risorse di cui al primo comma deve essere data adeguata pubblicità.

4. Il Dirigente responsabile del servizio interessato sulla base dell'istruttoria determina l'assegnazione delle provvidenze nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14 prima della data fissata per l'espletamento dell'iniziativa.

ART. 9 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE

1. Le richieste di provvidenze finanziarie di cui all'art.7 sono assegnate per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che provvedono agli adempimenti di competenza entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza indicata nella comunicazione e comunque prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Il Dirigente responsabile del servizio interessato, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio e nel Peg, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, formula la graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14.

3. Le determinazioni del Dirigente, sono comunicate formalmente al richiedente; in caso di esclusione ne sono indicati i motivi.

4. Le assegnazioni delle provvidenze sono pubblicate sul sito Internet della Provincia almeno una volta all'anno.

ART. 10 - RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, a firma del legale rappresentante, devono contenere l'indicazione delle denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'Ente e la forma associativa o similari; la sede legale; il numero di codice fiscale o partita IVA; Le richieste devono inoltre contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento compreso un piano finanziario nel quale risultino i costi e i ricavi presunti.

2. Il legale rappresentante deve inoltre dichiarare:

a. l'assenza di cause ostative alla concessione di contributi ai sensi della legge 19.3.1990, n.55;

b. la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

c. l'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

d. di non avere presentato all'Amministrazione Provinciale altra domanda di contributo per la medesima iniziativa.

3. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali:

copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale;

c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e privata e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

a. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;

b. preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

5. A cura del Dirigente Settore Servizi Sociali e Cultura, per ciascun dirigente di unità organizzativa, sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.

ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a)contributi per le attività annuali

a.1 il 50%: entro 60 gg. Dalla data di concessione del contributo

a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività, delle entrate e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute ed entrate realizzate.

2. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute a proprio carico in relazione alla percentuale d'intervento della Provincia.

ART. 12 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE

1. Il Dirigente di riferimento può verificare lo stato d'attuazione delle attività e delle iniziative svolte con il proprio apporto.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Provincia, attraverso il Dirigente che ha proceduto all'assegnazione, sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta dallo stesso Dirigente la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 13 INFORMAZIONE SULLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO

1. Sull'esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nei piani di riparto di cui all'art.9, i Dirigenti competenti relazionano, a fine anno, alla Giunta Provinciale ed informano le Commissioni consiliari interessate.

ART. 14 - CRITERI DI CONCESSIONE

1. I Dirigenti Provinciali, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, predispongono il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) per le attività annuali

a.1 assenza di fini di lucro negli scopi statuari;

a.2 utilità, importanza, rilievo civile sociale, e culturale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;

a.3 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;

a.4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

a.5 rilevanza territoriale dell'attività;

b) per attività specifiche e singole iniziative

b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;

b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;

b.3 valenza e ripercussione territoriale;

b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;

b.5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica e privata.

2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

3. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal regolamento, sono i seguenti:

1) la natura di piccola impresa individuale o societaria non di capitale del soggetto

richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo o di precedenza;

2) la conformità e la coerenza con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;

3) l'utilità e l'interesse per la comunità lecchese anche in funzione del riequilibrio socioeconomico delle diverse aree provinciali.

Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

ART. 15 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

ART. 16 - DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b. non venga presentato il consuntivo nel termine richiesto;
 - c. siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.
3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

CAPO III

Aree di intervento

ART. 17 - AREE DI INTERVENTO

1. Le aree di intervento, per le quali la Provincia può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - alla tutela, valorizzazione, gestione dell'ambiente e protezione civile;
 - alle attività culturali, celebrative ed educative;
 - alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alle attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - alle attività relative alla promozione e sviluppo delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

ART. 18 - AREA PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati al sostegno di:
 - a. interventi promossi dalle Scuole, dai Comuni e da altri Enti nel campo dell'educazione e tutela ambientale;
 - b. attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa, senza fini di lucro, per la protezione, valorizzazione e gestione della natura e dell'ambiente;
 - c. iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto, la salvaguardia e la conoscenza dei valori naturali ed ambientali.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di iniziative che non abbiano carattere episodico ma che rientrino in programmi ed obiettivi a medio e lungo termine intesi a:

- promuovere attività didattiche che costituiscono momenti di formazione ed accrescimento del bagaglio delle conoscenze ambientali in merito a problematiche di particolare interesse per la tutela dell'ambiente in grado di coinvolgere un numero significativo di classi e studenti;
- realizzare interventi significativi di tutela del territorio attraverso il recupero di situazioni di carattere locale particolarmente degradate e la promozione di iniziative destinate a sensibilizzare i cittadini su tematiche ambientali facenti parte di specifici programmi di ricerca o di intervento;
- realizzare interventi significativi volti alla corretta gestione del patrimonio faunistico, all'approfondimento delle conoscenze delle dinamiche proprie della fauna, al recupero e miglioramento degli habitat idonei all'insediamento e sviluppo della fauna autoctona.

3. Le provvidenze sono altresì concesse a:

- a. enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
- b. associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra provinciale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale;
- c. enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

ART. 19 - AREA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti

pubblici e privati sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
- b) all'organizzazione ed all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali, cinematografiche e musicali di pregio artistico;
- c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
- d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
- e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della provincia e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- f) all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- g) al sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il Settore della Formazione Professionale;
- h) alla realizzazione di attività ed iniziative per l'organizzazione di convegni, stages e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio;
- i) al sostegno delle spese di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria riconosciuti alla competenza della Provincia;
- j) alla promozione delle iniziative volte al diritto allo studio e alla valorizzazione delle attività scolastiche, educative didattiche e formative.

2. Sono ammissibili:

- a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;
- b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
- c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
- d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali;

e) interventi di conservazione, restauro, documentazione, ricerca e valorizzazione dei beni artistici, storico-architettonici, archeologici, librari, documentari e archivistici.

3. Le provvidenze di cui al precedente comma 2, punti c), d), e) possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storicoartistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

ART. 20 - AREA DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

2. Sono sostenibili attività e/o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

3. Sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi a valenza sociale e socio-assistenziale con rilevanza anche sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 21 - AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale.

d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia provinciale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.

3. Le provvidenze sono inoltre concesse:

a) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia lecchese predeterminati negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli regionali ai quali essa si richiama;

b) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi provinciali come abbisognevole di particolare promozione. In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra la Provincia ed i soggetti destinatari delle provvidenze.

ART. 22 - AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-

ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

3. In via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati, che operano, con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente abbisognevole di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale.

ART. 23 - AREA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

ART. 24 – AREA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere le attività e le iniziative nell'ambito delle pari opportunità tra uomo e donna di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente a:

a) favorire la realizzazione di azioni positive a favore delle donne;

b) sostenere effettive situazioni di parità tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita e in particolare del lavoro, dei servizi, della cultura e delle istituzioni;

c) sostenere iniziative di sensibilizzazione socio-culturale nell'ambito delle pari opportunità sul territorio provinciale;

2. Le provvidenze possono essere concesse a favore di Enti pubblici, nonché di associazioni senza fini di lucro che realizzano iniziative e attività di cui al 1° comma.

CAPO IV Provvidenze diverse ART. 25 - PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 26 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:

- a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
- b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale sportivo, ricreativo, turistico, fieristico e popolare a rilevanza provinciale.
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili.

ART. 27 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO O A CONDIZIONI AGEVOLATE DI BENI IMMOBILI

1. La concessione in uso temporaneo gratuito o a condizioni agevolate di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 6 e previa deliberazione di indirizzo della Giunta Provinciale.
2. La concessione è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene nonché alla assunzione di responsabilità civili verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

La delibera di approvazione del presente regolamento acquista esecutività decorsi giorni 15 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ed il presente regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni da tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provinciale.